

	Repertorio n. 12/2025	Anno 2025
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI BUDDUSO'	
	PROVINCIA DI SASSARI	

	LETTERA COMMERCIALE-CONTRATTO	
	(inviata per posta elettronica certificata PEC e sottoscritta dalle parti con apposizione non contestuale	
	di firma elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. del 31 Marzo 2023 n. 36)	
	Contenente le norme e le condizioni per l'affidamento alla IMPRESA COSTRUZIONI GEOM.	
	DONEDDU GIOVANNI dell'esecuzione dei Lavori di RIFACIMENTO RACCOLTA ACQUE	
	BIANCHE CENTRO ABITATO - PIAZZA FUMU - VIA NAZIONALE - CUP J62E23000310002 - CIG	
	B59B1C8AF0.	
	=====	
	L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di Marzo (27.03.2025) in Buddusò,	
	nella sede municipale, con la presente lettera commerciale-contratto, avente per le parti	
	forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,	
	TRA	
	Il Comune di Buddusò , nella persona dell'Ing. Eugenio TUCCONI, nato a Ozieri, il	
	29/03/1976, per la sua qualifica di Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva, domiciliato	
	per la sua carica presso la sede comunale in Piazza Fumu n. 1, C.F. TCCGNE76C29G203Q il	
	quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di	
	Buddusò, Codice Fiscale 81000470906, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai	
	sensi del combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett. c) e 109, comma 2, del D.Lgs.	
	267/2000, in seguito denominato anche "Stazione Appaltante;	

	E	
	Il Sig. Giovanni Doneddu , nato a Ozieri il 10.04.1982, residente a Pattada (SS) in Località	
	Medados, codice fiscale DNDGNN82D10G203K, il quale dichiara di agire in qualità di Legale	
	Rappresentate dell’Impresa Geom. Doneddu Giovanni con sede legale a Pattada (SS) in	
	Località Medados, P.IVA 02292320906, iscritta al registro delle imprese con il numero di	
	R.E.A. di Sassari al n. SS-163352, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità	
	anche appaltatore.	
	Premesso che:	
	✓ a seguito di gara d’appalto, sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa Geom.	
	Doneddu Giovanni con sede legale a Pattada (SS) in Località Medados, P.IVA	
	02292320906 di seguito denominata “Appaltatore”, i lavori di RIFACIMENTO RACCOLTA	
	ACQUE BIANCHE CENTRO ABITATO - PIAZZA FUMU - VIA NAZIONALE - CUP	
	J62E23000310002 - CIG B59B1C8AF0, come risulta dalla Determinazione R.G. n° 118 del	
	12.03.2025.	
	✓ i lavori sono finanziati con fondi di cui alla Regione Autonoma della Sardegna di cui alla	
	D.G.R. n.27/79 del 10.08.2023 con la quale è stato approvato il programma di spesa	
	anno 2023, ai sensi dell'art.6, comma 15, della L.R. n.22/2022.	
	✓ l’Amministrazione ha richiesto ed ottenuto tutta la documentazione per la verifica dei	
	requisiti tramite il portale A.N.A.C., nonché il documento unico di regolarità	
	contributiva, certificato INAIL_47670536 da cui risulta che l’impresa è regolare con tutti	
	i pagamenti.	
	✓ permangono in capo all’Appaltatore i requisiti soggettivi attestati dai certificati acquisiti	
	in sede di aggiudicazione definitiva.	
	✓ La ditta è iscritta negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non	
	soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge	

	6.11.2012 n. 190 e del D.P.C.M. 18.04.2013 della Prefettura di Sassari - Ufficio	
	territoriale del Governo data iscrizione: 30.05.2024 – data scadenza: 30.05.2025 – con	
	numero protocollo PR_SSUTG_Ingresso_0045863_20240510.	
	Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare	
	l'appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che	
	precede, convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 - Oggetto dell'Appalto	
	Il Comune di Buddusò, come sopra rappresentato, conferisce all' "Appaltatore", il quale	
	accetta, l'esecuzione dell'appalto relativo ai lavori di RIFACIMENTO RACCOLTA ACQUE	
	BIANCHE CENTRO ABITATO - PIAZZA FUMU - VIA NAZIONALE - CUP J62E23000310002 - CIG	
	B59B1C8AF0 secondo le risultanze del progetto esecutivo approvato con Determinazione	
	R.G. n. 428 del 29.10.2024.	
	ART. 2 - (Corrispettivo dell'appalto)	
	1. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all' "Appaltatore" per il pieno e	
	perfetto adempimento del contratto è fissato a misura, come definito secondo	
	l'articolo 31 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, e risulta determinato in netti €	
	234.380,72 (diconsi euro duecentotrentaquattromilatrecentootanta/72), di cui €	
	4.683,86 per oneri per la sicurezza oltre all' I.V.A. nella misura di legge.	
	2. Tale importo, però, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che	
	farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le	
	aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale	
	progetto.	
	3. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Responsabile dell'Area	
	Finanziaria alla sede legale dell'"Appaltatore" in Buddusò.	
	4. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di	

	Buddusò. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere	
	comunicata per iscritto dall' "Appaltatore" al competente Ufficio Finanziario del	
	Comune di Buddusò e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.	
	ART. 3 - (Oneri del costo del lavoro e della sicurezza)	
	1. Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, viene precisato che i	
	costi relativi alla sicurezza del lavoro inerenti il presente appalto ammontano a €	
	4.683,86 e sono stati ritenuti congrui, in sede di appalto, rispetto all'entità ed alle	
	caratteristiche dei lavori previsti nel progetto esecutivo delle opere approvato con	
	Determinazione R.G. n. 428 del 29.10.2024.	
	2. Ai fini dell'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, nell'offerta economica	
	l'operatore economico ha indicato i propri costi aziendali concernenti l'adempimento	
	delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che non hanno	
	costituito elemento di ribasso del prezzo, come ivi attestato.	
	3. Ai fini dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023, le parti danno atto che:	
	a. l'"Appaltatore" applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per	
	il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato	
	dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più	
	rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia	
	strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione	
	svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;	
	b. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di	
	regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del	
	subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato	
	nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di	
	pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo	

	versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la	
	cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata	
	una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto	
	in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione	
	appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio	
	del documento unico di regolarità contributiva.	
	c. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al	
	primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto	
	inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15	
	quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la	
	fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione	
	appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni	
	arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del	
	contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso	
	in cui sia previsto il pagamento diretto.	
	ART. 4 - (Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia)	
	Le modifiche, nonché le varianti, al presente contratto di appalto, nel corso della sua	
	validità, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento del	
	Comune di Buddusò.	
	Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e	
	con le modalità di cui all'art. 189 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Qualora il	
	Comune di Buddusò, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse	
	modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della	
	disciplina di cui all'art. 189 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le stesse verranno	
	liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo,	

					mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.	
					I prezzi unitari offerti dall' "Appaltatore" in sede di gara sono per lui vincolanti per la	
					valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili	
					ai sensi del più volte citato art. 189 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.	
					ART. 5 - (Anticipazione e Pagamenti in acconto)	
					1. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., sul valore del contratto	
					verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da	
					corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.	
					a. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia	
					fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato	
					del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero	
					dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta	
					garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto	
					legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei	
					rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità	
					previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere,	
					altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari	
					finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.	
					b. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel	
					corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte	
					della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di	
					restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili,	
					secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali	
					con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
					2. All' "Appaltatore" verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di	

	avanzamento dei lavori ogni qualvolta il credito dell’Impresa, al netto del ribasso	
	contrattuale e delle prescritte ritenute, raggiunga il limite fissato per la rata minima	
	erogabile di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) come previsto nell’ art. 4 del	
	Capitolato/Schema di contratto, comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza.	
	Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause	
	non dipendenti dall' “Appaltatore”, si provvede alla redazione dello stato di	
	avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo	
	minimo di cui al presente comma.	
	ART. 6 - (Pagamenti a saldo)	
	1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato	
	dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.	
	2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è	
	pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del	
	certificato di regolare esecuzione.	
	3. Il pagamento della rata di saldo, disposto, comunque, previa garanzia fideiussoria, sarà	
	effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e non costituirà presunzione di	
	accettazione dell’opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
	ART. 7 - (Cauzione definitiva)	
	L’appaltatore, per la sottoscrizione della presente, ha costituito secondo il disposto	
	dell’art. 117 e art. 53 comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva	
	sotto forma di polizza fideiussoria n° 115541337 emessa dalla Groupama Assicurazioni S.p.A.	
	Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma – Agenzia 000159	
	Ozieri - Piazza Carlo Alberto n.21, in data 18.03.2025, per l’importo garantito di € 11.719,04.	
	La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni della lettera	

	commerciale e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
	obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore	
	rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior	
	danno verso l'appaltatore.	
	La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante potrà richiedere	
	all' "Appaltatore" la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in	
	parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere all'esecutore.	
	La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.	
	L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione	
	del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque	
	fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo	
	svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della "Stazione appaltante" con la sola	
	condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli	
	stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,	
	attestanti l'avvenuta esecuzione.	
	La "Stazione appaltante" ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per	
	l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione	
	del contratto disposta in danno dell' "Appaltatore". La "Stazione appaltante" ha inoltre il	
	diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'	
	"Appaltatore" per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	
	contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,	
	assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	

	ARTICOLO 8 - (Coperture assicurative)	
	L'Appaltatore ha consegnato alla Stazione Appaltante, la polizza di assicurazione in	
	conformità a quanto disposto dall'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 2.8	
	del Capitolato Speciale d'Appalto, comprensiva di responsabilità civile verso terzi con	
	massimale di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila), rilasciata sotto forma di polizza di	
	assicurazione tutti i rischi della costruzione di opere n° 115541361 emessa dalla emessa	
	dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese,	
	385 - 00144 Roma – Agenzia 000159 Ozieri - Piazza Carlo Alberto n.21, in data 18.03.2025	
	ART. 7 - (Responsabilità verso terzi)	
	L' "Appaltatore" assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto	
	riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a	
	terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il	
	Comune di Buddusò da ogni responsabilità al riguardo.	
	ART. 8 - (Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori – penali)	
	1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto,	
	devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.	
	2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato ai sensi dell'art. 5 del	
	Capitolato/Schema di contratto in giorni 180 (centottanta), naturali e consecutivi,	
	decorrenti dalla data del rispettivo verbale di consegna dei lavori.	
	3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, non	
	imputabile al Comune di Buddusò, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo	
	nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei	
	lavori verrà applicata una penale giornaliera di 0,5 per mille dell'importo netto	
	contrattuale.	
	4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione	

		appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento	
		della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese	
		connesse.	
	5.	Per ogni irregolarità nelle prestazioni, non imputabili a responsabilità del Comune di	
		Buddusò, ivi compresi anche eventuali ritardi nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei	
		lavori conseguente a un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali	
		intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori sarà applicata una penale	
		dell'uno per mille del prezzo di aggiudicazione.	
		ART. 9 - (Collaudo e regolare esecuzione)	
	1.	Il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 116 comma 7 e come disciplinato all'Art. 28	
		nell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, può essere sostituito dal certificato di regolare	
		esecuzione che è rilasciato dal Direttore dei Lavori. Tale certificato deve essere	
		emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, debitamente accertata	
		con apposito certificato della DD.LL.	
	2.	L'“Appaltatore” deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
		gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla	
		emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà del Comune di	
		Buddusò richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
		ART. 10 - (Obblighi dell'“Appaltatore”)	
	1.	L'appalto viene concesso dal Comune di Buddusò ed accettato dall' "Appaltatore"	
		sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di	
		cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo delle opere approvato	
		con Determinazione R.G. n. 428 del 29.10.2024.	
	2.	I sopradetti documenti, tutti depositati agli atti del Comune di Buddusò, sottoscritti	
		dalle Parti per integrale accettazione, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, si	

	intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente	
	allegati.	
	3. Sono esclusi dal contratto e non costituiscono in alcun modo riferimento negoziale,	
	tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al precedente comma 1.	
	4. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni	
	contenute nel progetto esecutivo delle opere approvato con Determinazione R.G. n.	
	428 del 29.10.2024 e nella Lettera d’invito Protocollo n. 1464 del 12.02.2025:	
	a) termini di esecuzione e penali;	
	b) sospensione e ripresa dei lavori;	
	c) oneri a carico dell’Appaltatore;	
	d) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;	
	e) liquidazione dei corrispettivi;	
	f) specifiche modalità e termini di collaudo;	
	g) modalità di soluzione delle controversie.	
	5. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del capitolato generale	
	d’appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici	
	19 aprile 2000, n. 145, nella parte ancora in vigore.	
	ART. 11 (Contenzioso)	
	Eventuali controversie fra la “Stazione Appaltante” e l’“Appaltatore”, derivanti	
	dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle eventualmente conseguenti al	
	mancato raggiungimento di accordo bonario, saranno trattate secondo quanto previsto alla	
	Parte I Libro V del D. Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36. Nella fattispecie si procederà altresì nel	
	rispetto e secondo le disposizioni contenute nel bando di gara dei lavori appaltati. Altresì per	
	quanto concerne l’apposizione delle riserve negli atti di contabilità, le stesse potranno	
	essere apposte esclusivamente al momento dell’emissione degli atti stessi. Qualora, a	

	seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera	
	possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del	
	Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 36/2023 e	
	s.m.i..	
	ART. 12 - (Risoluzione e recesso)	
	1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli	
	122 e 123 del D.Lgs. 36/2023e successive modificazioni.	
	2. L' "Appaltatore" è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati al Comune di	
	Buddusò in conseguenza della risoluzione del contratto per sua colpa. Il Comune di	
	Buddusò nel caso l' "Appaltatore" si rifiuti di pagare i danni sopradetti si rivarrà sugli	
	importi eventualmente ancora dovuti all' "Appaltatore" medesimo in conto	
	corrispettivo per l'esecuzione dei lavori fino al momento della risoluzione eseguiti, e,	
	qualora detti importi non siano sufficienti al ristoro dei danni subiti provvederà ad	
	incamerare, nell'entità necessaria, la cauzione definitiva.	
	Art. 13 - Risoluzione di diritto	
	1. Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, il Comune	
	di Buddusò avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale l'Appaltatore" dovrà	
	conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.	
	2. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di	
	diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del	
	danno.	
	ART. 14 - (Obblighi dell' "Appaltatore" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)	
	1. L' "Appaltatore" è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e	
	normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il	
	settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in	

	solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori	
	nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.	
	2. L' "Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i	
	dipendenti dalla vigente normativa.	
	3. L' "Appaltatore" e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, trasmettono alla	
	stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta	
	denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici,	
	nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento	
	dei lavori o dello stato finale dei lavori, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il	
	documento unico di regolarità contributiva	
	ART. 15 - (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)	
	Le Parti danno atto che l' "Appaltatore" dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di	
	assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 Marzo 1999 , n. 68.	
	ART. 16 - (Subappalto e cottimo)	
	1. Il presente contratto non può essere ceduto, né in tutto né in parte, a pena di nullità.	
	2. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto	
	delle disposizioni contenute nell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	3. Il Comune di Buddusò non si avvarrà della facoltà di corrispondere direttamente al	
	subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi	
	eseguite.	
	ART. 17 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)	
	L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3	
	della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	

	Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal richiamato art. 3 della legge n.	
	136/2010 il presente contratto sarà da intendersi risolto di diritto, ai sensi del comma 9-bis	
	del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 smi.	
	Ai fini della tracciabilità, sui bonifici relativi ad ogni movimento finanziario relativo	
	all'appalto andrà indicato il seguente Codice Identificativo Gara CIG B59B1C8AF0, ai sensi	
	dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.	
	L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13	
	agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i	
	subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi	
	assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
	L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento	
	della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra	
	richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Dipartimento e alla Prefettura –	
	Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari.	
	L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i	
	subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione	
	di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario	
	o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Il Comune di Buddusò verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità	
	assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.	
	Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune	
	di Buddusò apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel	
	relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la	
	quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su	

	richiamata Legge 136/2010, restando inteso che il Comune di Buddusò si riserva di	
	procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato,	
	richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito	
	dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7	
	giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli	
	estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e	
	cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.	
	Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22	
	dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il CIG	
	B59B1C8AF0 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso	
	venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.	
	Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i	
	pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i	
	dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.	
	In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati relativi ai conti	
	correnti dedicati ai pagamenti del presente contratto:	
	Banca: BANCO Di SARDEGNA SPA – Agenzia di Ozieri, IBAN:	
	IT77K0101585000000070163444, per il quale sono abilitati ad operare il Sig. DONEDDU	
	GIOVANNI Nato a OZIERI (SS) il 10/04/1982 Codice Fiscale DNDGNN82D10G203K Residente	
	in PATTADA Loc. MEDADOS s.n..	
	ART. 18 - (Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in	
	materia di tracciabilità dei flussi finanziari)	
	Qualora l'“Appaltatore” non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13	
	Agosto 2010 e s.m., per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente	

	contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il mancato utilizzo	
	del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9/bis della predetta	
	legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.	
	ART. 19 - (Risoluzione e Recesso)	
	1. Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 122	
	del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e quanto disposto dall'allegato II.14 del Codice.	
	2. In particolare, si stabilisce che la "Stazione Appaltante" ha la facoltà di risolvere il	
	contratto mediante semplice lettera raccomandata a firma del Responsabile dell'Area	
	Tecnico-Produttiva, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori	
	adempimenti, anche nei seguenti casi:	
	a. frode nell'esecuzione dei lavori;	
	b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di	
	esecuzione;	
	c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;	
	d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la	
	sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	e. sospensione dei lavori da parte dell'"Appaltatore" senza giustificato motivo;	
	f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la	
	realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
	g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del	
	contratto;	
	h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;	
	i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi	
	dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;	

3.	L' "Appaltatore" è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati alla "Stazione	
	Appaltante" in conseguenza della risoluzione del contratto per sua colpa. La "Stazione	
	Appaltante" nel caso l' "Appaltatore" si rifiuti di pagare i danni sopradetti si rivarrà sugli	
	importi eventualmente ancora dovuti all' "Appaltatore" medesimo in conto corrispettivo	
	per l'esecuzione dei lavori fino al momento della risoluzione eseguiti, e, qualora detti	
	importi non siano sufficienti al ristoro dei danni subiti provvederà ad incamerare,	
	nell'entità necessaria, la cauzione definitiva.	
	ART. 20 – (Risoluzione di diritto)	
	Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, il Comune di Bitti	
	avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale l'Appaltatore" dovrà conformarsi alle	
	condizioni previste nell'offerta.	
	ART. 21 - (Domicilio dell'appaltatore)	
	1. A tutti gli effetti del presente contratto l' "Appaltatore" elegge domicilio in Buddusò,	
	Piazza Fumu n. 1, presso la Sede Comunale, per tutta la durata della prestazione	
	contrattuale;	
	2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo Posta Elettronica	
	Certificata, ovvero anche in forma amministrativa mediante lettera raccomandata.	
	ART. 22 - (Trattamento dei dati personali)	
	1. Il trattamento dei dati dell' "Appaltatore", forniti ai fini del presente contratto, sarà	
	finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.	
	2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del	
	Responsabile dell'Area Tecnica Produttiva e, per la fase della liquidazione e del	
	pagamento della spesa, sarà a cura del Responsabile del Servizio Finanziario.	
	3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei	
	modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di	

		eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o	
		incaricati del trattamento.	
	4.	All'Appaltatore" sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di	
		chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o	
		raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi	
		legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati	
		personali.	
	5.	Il Comune di Buddusò nomina l'"Appaltatore" quale responsabile esterno del	
		trattamento dei dati. Pertanto, l'"Appaltatore" ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni	
		pubblicate alla pagina "privacy" del profilo dell'Ente e di comunicare i nominativi dei	
		dipendenti incaricati del trattamento dei dati.	
		ART. 23 - (Codice comportamentale)	
		Al presente contratto si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei	
		dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento	
		integrativo approvato con Delibera Giunta Comunale di Buddusò n. 130 in data 26.11.2021.	
		In caso di accertata violazione degli obblighi derivati dal Codice si procede alla risoluzione	
		del contratto.	
		ART. 24 - (Registrazione)	
		Poiché l'affidamento è stato espletato tramite affidamento diretto, il presente, è stipulato	
		secondo quanto disposto dall'art. 18 comma 1 e pertanto non è soggetto a registrazione.	
		ART. 25 - (Trattamento dei dati personali)	
		Il Comune di Buddusò, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo UE 2016/679	
		informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per	
		lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai	
		regolamenti vigenti in materia. L'appaltatore è obbligato a trattare i dati personali dei	

	fruttori del servizio di cui al presente contratto secondo quanto meglio specificato nel	
	documento denominato "Clausola contrattuale di nomina del responsabile esterno del	
	trattamento dei dati" che forma parte integrante al presente seppur non materialmente	
	allegato.	
	L'informativa di cui all'art. 13 del RGDP (Nuovo codice della Privacy), alla quale si fa rinvio, è	
	pubblicata sul sito internet del Comune di Buddusò alla sezione Amministrazione	
	Trasparente sottosezione Altri contenuti.	
	L'“Appaltatore” dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 10 della legge	
	31 dicembre 1996. n. 675, e successive modificazioni, esposta per esteso presso gli Uffici	
	Comunali del Municipio di Buddusò.	
	ART. 26 - (Allegati e disciplina di riferimento)	
	Sono parte integrante del presente contratto, pur non materialmente allegati:	
	il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.	
	145 s.m.i. nella parte ancora vigente e non in contrasto con il Capitolato speciale o non	
	prevista da quest'ultimo;	
	il Capitolato Speciale d'appalto;	
	gli elaborati grafici progettuali architettonici ed impiantistici;	
	l'elenco dei prezzi unitari e l'analisi prezzi;	
	il piano di sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (piano di sicurezza e	
	coordinamento, fascicolo dell'opera, planimetria generale di sicurezza);	
	il cronoprogramma, il computo metrico estimativo, così come approvati con Determinazione	
	R.G. n. 428 del 29.10.2024.	
	La prestazione dell'Affidatario è regolata dal presente e dovrà essere conforme all'offerta	
	economica trasmessa sulla piattaforma SardegnaCAT ed essere eseguita sotto l'osservanza	
	piena, assoluta, incondizionata, inderogabile e inscindibile delle regole tecniche, norme,	

	patti, condizioni dedotti e risultanti dagli allegati richiamati nel precedente comma, che	
	l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati	
	e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	ART. 27 - (Patto d'integrità)	
	La Ditta Appaltatrice s'impegna a rispettare quanto contenuto nel "Patto d'Integrità",	
	approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 23.05.2016 e sottoscritto da	
	entrambe le parti, ed è parte integrante del presente contratto seppur non materialmente	
	allegato;	
	ART. 28 – (Pantouflage)	
	L'Appaltatore", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53,	
	comma 16 ter del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165, di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del	
	Comune di Bitti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, che abbiano esercitato	
	poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima.	
	Per quanto non espressamente citato si fa rinvio alle norme vigenti in materia.	
	ART. 29- (Norme finali)	
	Al presente contratto si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento	
	integrativo approvato con Delibera di Giunta Comunale n.130 in data 26.11.2021 In caso di	
	accertata violazione degli obblighi derivati dal Codice si procede alla risoluzione del	
	contratto.	
	Il presente atto è sottoscritto dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio	
	secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata, ai sensi	
	dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).	
	Restano acquisiti al fascicolo:	

[illegible]